

TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Omaggi — Approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione della spesa necessaria per l'apertura di una galleria attraverso il colle di Menouve nella catena del Gran San Bernardo — Discussione sul progetto di legge riguardante la tassa degli interessi — Discorso del ministro di grazia e giustizia a difesa del progetto ministeriale — Considerazioni del senatore Di Montezemolo contro il progetto ministeriale e sue proposte al riguardo — Discorso del senatore Musio a sostegno del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.)

FALLAVICINO-MOSSE, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

OMAGGI.

QUARRELLI, segretario, per invito del presidente dà lettura dei seguenti omaggi:

1° Dall'intendente generale della divisione amministrativa di Genova, di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale della Sessione del 1855;

2° Dal signor avvocato Enrico Prandi, di alcuni suoi cenni biografici e necrologici.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA NECESSARIA PER L'APERTURA DI UNA GALLERIA ATTRAVERSO IL COLLE DI MENOUBE.

PRESIDENTE. Avrà presente il Senato che nella passata adunanza si era posto all'ordine del giorno per quella d'oggi il progetto di legge per l'autorizzazione della spesa necessaria per l'apertura d'una galleria attraverso il colle di Menouve. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 673.)

Sebbene questo progetto non sia stato dichiarato d'urgenza, tuttavia siccome sarebbe assai proficuo di procedere al più presto all'appalto di quest'opera, e siccome d'altra parte la relazione dell'ufficio centrale fa presumere che non possa desso incontrare gravi obiezioni, così propongo al Senato di voler dare corso a questo progetto prima di passare alla discussione dell'altra legge che è pure all'ordine del giorno.

Non facendosi obiezioni in contrario darò lettura del progetto di legge.

È aperta la discussione sul medesimo.

Non domandandosi la parola rileggerò gli articoli separatamente e li metterò ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire cento ottantacinque mila, importare della quota spettante alle fi-

nanze dello Stato nelle opere di perforamento di una galleria di comunicazione colla Svizzera attraverso il colle di Menouve nella catena del Gran San Bernardo, conformemente al progetto presentato in data 30 aprile 1852 dall'ingegnere capo Luigi Guallini. »

(È approvato.)

« Art. 2. Questa spesa sarà ripartita in cinque consecutive rate annuali di lire trentasette mila caduna, delle quali la prima sarà iscritta nel bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1856, e le altre nei bilanci degli anni successivi. »

(È approvato.)

Si procederà ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

(Il segretario Marioni fa l'appello nominale.)

Il risultamento dello squittinio è il seguente:

Volanti	59
Voti favorevoli	58
Voti contrari	1

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RIGUARDANTE LA TASSA DEGLI INTERESSI.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge relativo alla tassa degli interessi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 5.)

La parola in primo luogo spetta al ministro di grazia e giustizia.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Signori senatori, il progetto di legge sulla tassa degli interessi che io ho avuto l'onore di presentare al Senato, ha incontrato acerbe censure presso gli organi di pubblicità d'ordinario avversi al Ministero; quanto agli altri, alcuni l'hanno accettato freddamente, altri, addentrandosi nello spirito del medesimo ed ispirandosi alle vere dottrine economiche, gli hanno fatto buon viso, e l'hanno propugnato con validi argomenti.

Ciò non mi ha punto meravigliato nè sconcertato. Io non ne meravigliai ben sapendo che le verità più positive, quelle che hanno recato maggior utile alle scienze ed al benessere materiale del genere umano, sono state più lungamente e più

vivamente contrastate, nè hanno potuto prevalere che dopo lunghe e pertinaci contese, le quali talvolta cagionarono gravi danni a coloro che ne furono i primi banditori.

Chi avrebbe infatti osato proporre, or fa un secolo, l'abolizione totale delle tasse annuarie? Eppure al dì d'oggi non vi ha paese incivilito in cui tale tassa sia mantenuta.

Chi avrebbe, solo 20 o 30 anni sono, osato propugnare il sistema del libero scambio, l'abbassamento delle tariffe protettive? Eppure al giorno d'oggi nessuno osa più contrastarlo apertamente: seguendo l'esempio della sapiente Inghilterra, noi stessi coraggiosamente lo abbiamo adottato, e sarà questa non ultima gloria del nostro paese.

Io non ne fui sconsigliato, poichè confidavo nella sapienza di quest'illustre consesso, in cui seggono tanti ingegni eletti, tanti dotti giuriconsulti, nè mancano distinti economisti. E le conclusioni della relazione dell'ufficio centrale mi hanno dimostrato che le mie previsioni erano giuste, che le mie speranze erano fondate.

Vero è che nella sua relazione l'ufficio centrale dissente dalle dottrine sulle quali poggia il progetto del Ministero; e ne propone l'approvazione con qualche restrizione. Ma, mentre dichiaro fin d'ora che quando al Senato tornino più accette queste restrizioni io mi rimetterò alla sua sapienza, chiedo il permesso di presentare alcune brevi osservazioni, onde dimostrare che a malgrado de'ragionamenti dell'ufficio centrale, il più largo progetto del Ministero sarebbe preferibile.

Voi avrete, o signori, letta la relazione che accompagna questo progetto: non verrò quindi ripetendovela quivi di nuovo, solo mi sia permesso di ricordarvi i principali argomenti.

Il denaro non è altro che una merce. Questa verità, proclamata già dall'Assemblea costituente in Francia ed insegnata da tutti gli economisti, non è più contrastata da alcuno. Se ciò è vero, non v'ha maggior ragione di imporre un limite alla quota degli interessi, che ve ne sia di decretare un massimo nel prezzo delle altre merci. E quindi, se si lascia libero il prezzo di queste, per la stessa ragione deve pur lasciarsi in libertà dei contraenti di pattuire come stimano intorno alla trasmissione del denaro.

E in questo genere di contratti la libertà è tanto più desiderabile, e tanto più utile deve riuscire, che riassume quella di tutte le contrattazioni, di tutti i negozi ai quali il denaro serve di mezzo e di potenza.

Le contrarie teorie, le discussioni fatte sugli interessi, sulla limitazione degli stessi, sull'usura, sono il prodotto degli errori del tempo, delle circostanze analoghe agli stessi, in cui erano appena conosciuti il commercio e l'industria, nè conoscevasi quasi altra ricchezza che il suolo da una parte ed il denaro dall'altra; e tali teorie sono al dì d'oggi un vero anacronismo. I danni che si temono dalla libertà di stabilire il corrispettivo della locazione del capitale, non sono punto fondati. La scienza e la pratica lo provano.

La scienza, imperocchè questa ci insegna che la libertà favorisce la concorrenza, e questa produce il ribassamento del prezzo. La pratica, poichè sappiamo che nei paesi dove è libera la stipulazione degli interessi, i capitali in circolazione abbondano maggiormente; e la quota degli interessi, salvo in alcuni momenti eccezionali, è sempre comparativamente minore. Le leggi repressive dell'usura sono d'altronde illusorie, e producono un effetto contrario. Sono illusorie, avvegnachè molti sono i modi coi quali si riesce a farvi frode.

Producono un effetto contrario, poichè allontanano molti capitali dalla concorrenza, e costringono colui che ne ha bi-

sogno, e che non li trova alla tassa legale, a cadere nelle mani di quei pochi che fanno professione, si può dire, di far frode alla legge sull'usura.

Ecco le principali ragioni sulle quali è fondato il nostro progetto.

Ora esaminiamo le contrarie osservazioni della relazione dell'ufficio centrale.

L'onorevole relatore comincia per dire che non si reca offesa all'esplicitamento della proprietà, limitandosi il tasso degli interessi. Si deve distinguere, egli dice, tra la proprietà in se stessa e la proprietà considerata nei suoi rapporti colla comunanza civile. Considerata la proprietà sotto questo aspetto, il legislatore può limitarne l'esercizio, se così richiede il bene generale, l'interesse generale.

Non si può poi dubitare che l'interesse generale richieda che si limiti la facoltà di stipulare gli interessi; poichè con ciò s'impedisce l'usura, causa di perenni danni e di rovina.

Ammetterò coll'onorevole relatore la prima parte di questo argomento, massime che non temo che sorga quivi, come faceva all'Assemblea di Francia il signor Pierre Leroux, chi accetti la proposizione per applicarla e spingerla ad altre teorie.

Ammetterò dunque la questione di competenza come opportunamente la qualificava l'onorevole relatore. Ma è egli poi vero che questa limitazione sia richiesta dall'interesse generale? Qui sta appunto la questione; e si è nell'esame delle altre obiezioni che lo vedremo.

L'onorevole relatore non ammette che la tassa degli interessi sia inutile: non sempre la frode riesce, egli dice, e vi sono d'altronde quelli ai quali basta dire che la legge difende di prendere interessi maggiori perchè se ne astengono. Il sentimento del dovere li trattiene.

Non negherò che ciò possa verificarsi in alcuni casi; ma nella maggior parte l'esperienza pur troppo dimostra che si riesce sempre ad eludere la legge; e messo a confronto il danno perenne che risulta dalla limitazione coll'utile ben raro che se ne presuma, il paragone è in nostro favore.

Neppure si concede dall'onorevole relatore che la misura dell'interesse sia composta dei due elementi: il lucro ed il rischio.

La tassa degli interessi, egli dice, non può essere la ragione del profitto, perchè, onde ciò fosse, converrebbe che colui che prende il denaro dichiarasse l'impiego che vuol fare, la qual cosa di rado e forse mai succede. Non può determinarsi dal rischio, poichè converrebbe che il proprietario del capitale concorresse in questo rischio, come avviene nei cambi marittimi.

Mi permetta l'onorevole relatore che io gli osservi che il suo asserto è affatto contrario all'insegnamento di tutti gli economisti ed all'evidenza.

Che il mutante sappia o no l'impiego che il mutuario vuol fare del denaro, sarà sempre vero che questo nel chiederlo penserà al lucro che potrà ricavarne, ed il mutante a quello che potrebbe ritrarne impiegandolo altrimenti; quindi è evidente che il lucro sarà da una parte e dall'altra tenuto in conto per determinare il premio, ossia l'interesse che dall'uno si chiederà e dall'altro si concederà nel contratto.

Quanto poi al rischio, come si potrà contendere che quello che presta il denaro non pensi alla maggiore o minore possibilità di non poterne avere la restituzione?

All'argomento che noi deduciamo dall'essersi generalmente riconosciuto che la fissazione di un massimo prezzo nelle vendite, oltre di essere lesivo della libertà delle contrattazioni, riesce più di danno che di vantaggio al compratore, si è ri-

sposto nella relazione dell'ufficio centrale che non vi è parità di ragione, perchè in quanto al denaro non si stabilisce un limite al tasso degli interessi perchè si tratta di denaro, ma perchè si tratta di prestito.

Ma io domando quale sia in effetto la diversità tra un contratto e l'altro.

È forse che quando si tratta di una vendita di derrata, per esempio, fatta per un prezzo pagabile con gli interessi di una determinata mora, la legge limita il massimo di questo prezzo?

Si dirà: la legge limita l'interesse del prezzo.

Ma che importa che si limiti l'interesse quando si può eccedere quanto si vuole nel prezzo? Se v'ha una diversità, questa consiste nel maggior danno a cui è sottoposto colui che trovasi nella necessità di procacciarsi la merce.

L'onorevole relatore non contesta che il denaro sia una merce negoziabile ed apprezzabile come le altre; ma da ciò, egli dice, potrà, tutto al più, derivare che la tassa non debba essere immutabile nè debba applicarsi al commercio.

Signori, io credo che in questo argomento sia tutto il nodo della questione teorica.

Se mi si concede che per essere il denaro non altro che una merce di cui il prezzo è variabile a misura che scarseggia od abbonda, non sia giusto di farne una tassa perenne ed invariabile, io domando se, ammesso questo principio, possa porsi una tassa per tutti i casi, per tutti i luoghi, per tutti i tempi. Infinite sono le circostanze di tempo, di luogo, di persone e di impiego che possono far variare il prezzo delle merci. Quindi una tassa per tutti i casi e luoghi, una tassa che debba durare anni ed anni, è un prezzo fittizio che la legge stabilisce arbitrariamente, è una ingiustizia.

Ma, si dirà, questa tassa rappresenta la media dei prezzi che risultano appunto dalle diverse circostanze. Da prima io lo nego perchè non veggio che la tassa sia e possa essere fatta su tali basi. Aggiungo poi che il prezzo stabilito sopra una media, nella specie concreta, è una solenne ingiustizia. Che importa che io possa pretendere di più di ciò che avrei potuto chiedere l'anno scorso, e forse di quanto potrà avere nell'anno venturo, se intanto ogni che contratto non posso stipulare il prezzo che corre?

Del resto, per la stessa ragione per cui si riconosce che la tassa non possa giustamente applicarsi al commercio per essere in esso troppo variabile il valore dei capitali, neppure può sostenersi per gli altri contratti, giacchè anche per essi il maggiore o minor prezzo della locazione del denaro dipende da moltissime cause che vogliono essere per ogni volta apprezzate.

Ma lasciamo la questione teorica, e veniamo al fatto.

Si temono le usure e i danni che ne derivano. Si crede che, dichiarando libero il tasso degli interessi, possano coloro che hanno dei crediti in mora esigerli repentinamente, e che ne derivi una grave perturbazione. Questi timori non sono alcunamente fondati.

Quando ai contratti che si faranno in avvenire, noi lo abbiamo già detto nè cesseremo di ripeterlo, succederà pel denaro ciò che avviene tutti i giorni per le altre merci, ciò che è occorso per le derrate alimentari che sono ben altrimenti e più immediatamente necessarie alla vita. Togliete gli inciampi, lasciate piena libertà; con ciò voi accrescete la concorrenza e per necessaria conseguenza fate ribassare il prezzo. Se vi fosse d'altronde qualche inconveniente, sarebbe momentaneo, ma ben tosto la libertà produrrebbe i suoi benefici effetti.

Quanto poi alla perturbazione che si teme nei prestiti già

fattisi, i quali possono essere in mora, è agevole la risposta: o le domande, io dico, che si faranno dei capitali in mora saranno molte, e allora se vi saranno molti capitali riscossi, vi sarà ricerca di collocamento, vi sarà concorrenza fra loro, e la concorrenza farà diminuire gli interessi; oppure le domande saranno in piccola quantità, ed in tal caso resta con ciò stesso escluso il timore. Pare a me che da questo dilemma non si possa sfuggire.

Non sappiamo poi in verità comprendere come si possa dire che è un'illusione lo sperare che la libertà nella tassa degli interessi abbia a vantaggiare l'agricoltura.

Si dice: l'interesse rappresenta il frutto della terra, se si cresce l'interesse, il proprietario è rovinato.

Ma, da prima, come la libertà della tassa dell'interesse giovi all'agricoltura anzi che apparire un'illusione si chiarisce una verità incontestabile, solo che si rifletta che la limitazione fa scomparire i capitali di cui essa abbisogna, per avviarli ad altri collocamenti più lucrosi.

Non è poi vero che, aumentando l'interesse, l'agricoltura sia rovinata: anzi, siccome i frutti si convertono in denaro, se questo ha maggior valore, perchè se ne trova migliore impiego, è evidente, che in generale l'agricoltura verrà pure a profittarne, massime che non sempre gli agricoltori dovranno farsi imprestare i capitali necessari per migliorare e coltivare i loro fondi.

Ancora una parola in risposta a ciò che si è detto circa la legislazione francese ed inglese.

Quanto alla Francia, si è detto che essa abbia fatta la trista esperienza della libertà dell'interesse; che, abolita questa libertà colla legge del 1807, la Francia non abbia mai più voluto ritornarvi, ed anzi nel 1850 abbia aggravate le pene contro l'usura.

L'Inghilterra poi, si è soggiunto, ha stabilita la libera tassa degli interessi, ma vi è giunta con esitazione e per gradi; nè noi siamo del resto nelle stesse condizioni commerciali ed economiche.

Signori, io non voglio per ora troppo trattenermi, diffondomi su questo ultimo argomento, tanto più che avrò a ritornarvi nel corso della discussione.

Vi basti che vi dica che, se nel 1807 la Francia ha abolita la libera tassa degli interessi, si fu per non aver attribuito alle vere sue ragioni l'abbassamento della sua prosperità derivato dalle sue vicende politiche; se invece di semplici lamenti si fossero allora proferti dati statistici, gli economisti avrebbero avuto ragione. E d'altronde con quella legge si è forse impedita la usura? Si è forse riparato al male che si addossava al libero tasso degli interessi?

Lo dica per noi lo avere, 43 anni dopo, dovuto confessare l'impotenza della stessa e cercato di aggravare la pena che essa indarno comminava.

Rispetto all'Inghilterra, è vero che si è venuto alla libera tassa dopo essere stata la limitazione ora allargata, ora sospesa; ma ora l'esperienza è fatta, ed è fatta per l'Inghilterra e per noi; giacchè i trovati della scienza, sia economica, sia altra qualunque, sono buoni ed uguali per tutti.

Nè vale il dire che noi non siamo nelle medesime condizioni di commercio, d'industria e di stabilimento di credito.

Chiunque conosca le attuali nostre condizioni dirà che, se in generale non possiamo di tanto gloriarci, il movimento che si è destato in ogni ramo d'industria e di svolgimento di capitale, ha progredito con una rapidità che ha quasi del favoloso, ond'è che maggiore è il bisogno della circolazione dei capitali, e perciò della abolizione di qualunque ostacolo.

Io mi limito per ora a queste osservazioni, colle quali

credo di avere sufficientemente risposto agli appunti fattimi nella relazione dell'ufficio centrale.

Mi riservo di prendere di nuovo la parola, se ne occorrerà il bisogno, nel corso della discussione; e frattanto ripeto essere disposto ad acconciarmi agli emendamenti dell'ufficio centrale, qualora non piaccia al Senato di approvare il progetto del Ministero nei termini più larghi, nei quali è concepito.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Di Montezemolo, essendo egli il primo iscritto.

DI MONTEZEMOLO. Signori senatori, il progetto di legge che ci viene presentato ha il suo fondamento in una teoria economica che difficilmente troverà qui dei contraddittori. Le ragioni della scienza così bene dedotte nella relazione che il ministro faceva precedere al suo progetto, come pure nel discorso che abbiamo testè udito, non possono al certo venir disconosciute in un recinto dove, in occasione di altre leggi afferenti alle condizioni economiche dello Stato, esse incontrarono nel senatore Giulio un così eloquente interprete, e nel voto del Senato una così sapiente estimazione.

Però, siccome altra cosa sono i pronunziati della scienza speculativa, ed altra i processi della parte pratica; e siccome d'altronde, i risultati che il legislatore deve proporre a se stesso non si restringono all'incremento o al trionfo di un solo interesse, ma devono abbracciare e conciliare la tutela e la soddisfazione di molti e diversi interessi; così è lecito il domandare se il progetto di legge del Ministero, tradotto in pratica quale si trova, non incontrerebbe per avventura tali combinazioni di fatto da renderne più che dubbio il beneficio, e se, mentre per esso s'intende di provvedere all'interesse economico, non si verrebbe ad offendere ad un tempo interessi egualmente rispettabili e degni di tutta la nostra sollecitudine.

Ebbene, o signori, io dirò schiettamente, senza preambolo di discorso, che dallo studio posto nell'esame di questo progetto forse in me la convinzione che esso è troppo ampio, troppo assoluto, che esso eccede la misura dei bisogni reali presenti, e che dalla sua applicazione non potrebbero a meno di originarsi gravi perturbazioni contro alle quali spetta al legislatore di premunire il futuro, portando nella legge quei temperamenti che la scienza non disdice, ed una prudente ragione consiglia.

Di questa mia convinzione io mi ingegnerò di esporre alla meglio le principali ragioni, non senza riconoscere prima che avvi nel progetto una parte buona, una parte utile, non essendo mio pensiero di combattere il principio o di rimuoverne lo scopo, ma bensì di circoscriverlo e modificarlo onde renderne accetta all'universale l'applicazione.

Mi conferma poi nel mio assunto il trovarmi, sopra quasi tutte le idee che cadono nella controversia, in armonia col l'ufficio centrale, il quale per diverse vie giunse a conclusioni non identiche, ma certo non molto lontane da quelle che io avrò l'onore di sottoporre al Senato.

Io penso, o signori, che il Ministero non mi darà la mentita, se io assevero che il motivo impellente che lo trasse a presentare questo progetto di legge si è la situazione in cui trovasi attualmente il commercio; situazione veramente dolorosa, poichè, per la coincidenza delle crisi politiche, finanziarie ed alimentari (le quali qual più qual meno si mantengono tuttora sull'orizzonte) i capitali minacciano di ritirarsi dalla circolazione, e viene quindi a mancare l'alimento indispensabile alla vita dell'industria ed alle intraprese del commercio.

In tale situazione di cose era naturale, e fu lodevole pensiero quello del Governo di venire in soccorso all'industria ed al commercio, organi troppo importanti del corpo sociale, ponendoli in grado di allettare ed attrarre colla prospettiva di un maggior beneficio quei capitali che, ritraendosi da loro, ne arresterebbero l'attività e colpirebbero di morte la produzione.

Ma, nell'estendere a tal uopo il suo progetto, il ministro di grazia e giustizia non avvertiva che, se il credito personale, da cui principalmente ritraggono e movimento e vita i traffici e le industrie, abbisogna realmente di qualche provvedimento per contrabbilanciare le cause di inattività e ristagnazione ne' capitali che ad essi sono necessari, le condizioni poi del credito reale sono molto diverse, e che una legge la quale, senza tener conto di questa disparità di condizioni, reca l'abolizione assoluta della tassa dell'interesse, oltrepassa lo scopo utile per incorrere quindi in conseguenze non calcolate cioè in danni ed inconvenienti che verrò in seguito indicando.

Diffatti ciascuno comprende (ed il ministro ci insegnerebbe all'uopo) che l'interesse del capitale consta di due elementi, il nolo di un istrumento di produzione, più o meno costoso secondo la proporzione che esiste tra l'offerta e la domanda, quindi un premio, un compenso al pericolo di perderlo che incorre il capitalista mutuate.

Ora, se le crisi politiche e commerciali possono con rapida vicenda accrescere o diminuire i pericoli del capitale impiegato nelle industrie e nei commerci e produrre quindi una grande fluttuazione nell'interesse del medesimo, egli è pur vero che quelle non hanno azione sulla sicurezza del capitale impiegato nel credito reale, epperò non danno luogo alle indicate oscillazioni.

D'altronde l'esperienza ci dimostra che la quotità dell'interesse sancita dalla legge nostra costituisce a un dipresso la media fra i punti estremi a cui toccano le oscillazioni del credito commerciale; e siccome il credito reale cioè il mutuo ipotecario, contrariamente a quello che succede nelle transazioni commerciali, è stipulato per la massima parte dei casi a lunga mora, viene quindi a stabilirsi un compenso fra la maggiore o minore elevazione dell'interesse, e non v'ha mai luogo a discapito per le parti contraenti in conformità della tassa legale.

A confermare il mio asserito valga l'esempio recato dallo stesso signor ministro, che io trovo nella relazione che egli ha fatto precedere al suo progetto di legge. Ivi a pagina 8, linea 4, io leggo: « Perciocchè dal gennaio 1848 (per non dire degli anni precedenti) in cui già per poco l'interesse del denaro erasi innalzato al 6 per cento, scese dopo parecchie oscillazioni sino al 3 ed anche al 2 nel 1852, per quindi nel 1854 e dopo risalire al 5 e 4½, al 6 ed oggi al 7, siccome apparisce dal pubblico rendiconto da quel banco pubblicato. »

Ora vede il Senato quali siano i punti estremi di queste oscillazioni che il ministro ci ha indicati: essi sono il 2 per cento ed il 7 per cento, la media dei quali è appunto il 3 per cento che è la quotità dell'interesse stabilito dalla legge.

Che se dalle ragioni accennate si volesse argomentare che dal momento che il capitale trova convenienza e sicurezza nel credito reale, anche colla misura dell'interesse determinata dalla legge, l'abolizione della tassa non recherebbe nessun'alterazione nelle transazioni relative, io risponderò che non sempre quello che è verità nell'ordine logico, è in tutti i momenti verità nell'ordine dei fatti; che questo potrebbe benissimo avverarsi anche in fatto entro un lungo periodo di tempo, ma che intanto la subitanea transizione dal vincolo

legale alla libertà assoluta, tra un'immensa serie di fatti nati sotto l'impero del principio che ora si ripudia, non potrebbe a meno di dar luogo a cupidi eccitamenti, a dolorose incertezze, a più funeste perturbazioni.

Signori, un grande economista, che in questa materia la pensava come il nostro Ministero, ma che era pure uomo pratico e uomo di Stato, Turgot, si trovò, in qualità d'intendente del Limosino, in faccia a ben più serie complicazioni derivate dalla tassa legale dell'interesse. Allora Turgot dirigeva al suo Governo uno scritto in cui, stabiliti prima teoricamente i principii che governano la materia, e che sono gli stessi che informano il progetto del Ministero, passava quindi a proporre i rimedi pratici ai mali che dalla tassa legale si erano sotto i suoi occhi ingenerati. Ebbene, Turgot, mentre in quello scritto assevera che la libertà assoluta nella stipulazione degli interessi è l'ideale a cui i Governi devono aspirare preparandovi gradatamente e gli animi e le menti, si restringe però a dimandare per allora che venga intanto abolita per legge l'azione criminale in fatto d'usura, e subordinatamente, nel caso che fosse ancora sembrato troppo ardito un tal passo, che non venisse ammessa l'accusa di usura nei casi ove il denaro fosse negoziato per ragione di commercio, e sempre quando chi toglie a prestito esercisca il traffico o qualche professione in cui possa lucrativamente impiegare il denaro.

Ora, o signori, vi parrà egli soverchia prudenza in me il trovare troppo audace, non dirò il passo, ma lo sbalzo che ci viene proposto, e che parve tale al primo vessillifero della libertà assoluta in fatto d'interesse?

Ma dagli argomenti che mostrano non necessaria per lo meno tanta estensione della legge, passiamo ora a quelli che ne rilevano i danni e che quindi consigliano di restringerla.

Anzitutto osserverò che questa legge, ammessa nell'assoluto suo tenore, porterebbe una strana discordanza di principii nella nostra legislazione sopra materie che strettamente fra loro si connettono. Difatti noi abbiamo nel nostro Codice civile la sezione seconda del capo sesto, titolo nono, che stabilisce i casi di lesione per i contratti di vendita, e dà al potere giudiziario la facoltà di annullare o di ridurre all'equità tali contratti, quando vengano riconosciuti macchiati di lesione più o meno grave. Ora, o signori, come conservare una tale disposizione legislativa riguardo al contratto di vendita, se una legge stabilisce che pel contratto di mutuo l'equità sta nel libito assoluto delle parti contraenti? Evidentemente vi ha qui un tale cozzo di principii che mi fa meraviglia come esso non sia stato dall'onorevole ministro di grazia e giustizia avvertito.

Gli altri effetti poi della legge non sono meno degni delle nostre considerazioni.

Signori, stando al risultato dello spoglio fatto dai conservatori delle ipoteche in occasione del prestito obbligatorio, i capitali iscritti nei rispettivi registri sommano alla cifra di 930,596,880; si facciano pure tutte le deduzioni possibili per le iscrizioni doppie, per le perente e per la marginalità concessa ai creditori onde assicurarli dalle imprevidenze eventualità, e noi potremo calcolare approssimativamente il debito ipotecario a circa 800 milioni di lire; a questa somma aggiungansi i debiti portati da atto pubblico, e che possono o per espresso consenso o per ordinanza giudiziaria venire iscritti alle ipoteche, e noi avremo un'idea del capitale commesso al credito reale. Abbenchè io non possa neanche approssimativamente calcolare questa parte del suo asse, ciascun vede che la somma è ingente.

Ebbene, questo capitale, diviso per gli otto decimi in quote

minime, puntella ora migliaia e migliaia di case, somministrando qua il lavoro e le sementi al terreno, là le anticipazioni richieste per chi intraprende una professione od una carriera, aiutando dovunque individui e famiglie a sopportare le difficoltà del presente, od a preparare un miglior avvenire.

L'autorità della legge che, mentre fissa un massimo dell'interesse, tutela con maggior efficacia la sicurezza del mutuo ipotecario, fa sì che questo capitale, a fronte dei maggiori benefici che potrebbe ottenere nelle combinazioni più o meno aleatorie dell'industria e del commercio, si rassegna alla modicità dei lucri che trova nel credito reale, la quale modicità d'altronde entrò pure nei calcoli preventivi di quanti ebbero ad essi ricorso. Ora pensate, o signori, quanti calcoli verrebbe a distruggere questa legge, e quali conseguenze quindi potrebbe trarre seco! E ciò in un momento in cui per la lunga mancanza del vino e per la scarsità di alcuni altri prodotti del suolo, il disagio è quasi universale; quando le fortunate vicende del commercio e un'esagerata tendenza alle speculazioni di Borsa moltiplicano le richieste del denaro e concorrono ancora ad elevarne il prezzo!

Io credo che tali conseguenze basti l'accennarle senza che occorra enumerarle e descriverle.

Ma, oltre i dissesti reali e la perturbazione che da un tal fatto risulterebbe per un immenso numero di private fortune, calcoliamo ancora gli effetti morali che potrebbero derivarne.

Nessuno contesterà che in questa materia l'opinione ed il sentimento popolare si discostano di gran lunga dalle teorie, e, diciamo pure, dalle verità che l'economia politica insegna. Nessuno contesterà che qui il pregiudizio o l'errore che ofuscano le menti del volgo si sposano, si confondono con un nobile sentimento che onora il cuore umano; che la tassa dell'interesse è per le moltitudini uno scudo protettore pel debole, un freno per l'ingordo più forte.

Ora, signori, pensate quale impressione dovrebbe naturalmente produrre sugli animi una disposizione legislativa che tolga agli uni quell'apparenza di protezione e rimuova dagli altri il freno che la legge loro imponeva; e ciò tanto più quando, per note cause, le passioni politiche sono in fermento ed i sobillatori d'ogni colore e di ogni qualità stanno in agguato per carpire ogni occasione, ogni pretesto onde sommuovere ed agitare il paese. Anche qui io credo basterà l'accennare senz'oltre insistere.

Toccherò ancora di volo ad un'altra considerazione che ha tratto alla politica.

Signori, se mai vi fu sentimento di soddisfazione vivo e potente, si è quello che provarono le masse cittadine allorchè, in virtù dello Statuto, sotto il livello del diritto comune, cessò di primeggiare nello Stato l'aristocrazia degli stemmi e della spada. (Io credo di potere senza sconvenienza accennare ad un tal fatto qui dove quell'aristocrazia ha i suoi più degni rappresentanti.) Ebbene, oggi voi già udite suonare all'intorno un lamento che accusa sorta fra noi, se non di diritto, almeno di fatto, una novella aristocrazia, meno illustre, ma più superba, l'aristocrazia dei computi e del forziere. E di questa nuova ed antipatica potenza, per quanto essa possa essere e sia il naturale portato delle cose, molti e molti s'ostinano a voler attribuita l'origine alle tendenze governative; e se può giovare l'introdurre anche qui un'eco dei rumori popolari, soggiungerò che ne vien chiamato in colpa l'odierno Ministero.

Ora, o signori, io vi dico con profonda convinzione che questa legge, colla quale il Ministero intenderebbe sciogliere dagli antichi vincoli il capitale in genere, verrebbe certa-

mente considerata come fatta in ispecie a favore dei capitalisti; che qui il diritto comune vestirebbe per le moltitudini l'aspetto del privilegio, e che un odio tanto più fiero quanto più cieco contro un'utile classe di cittadini ne sarebbe l'inevitabile conseguenza.

Ritassumendo i funesti effetti che, a mio avviso, da questa legge deriverebbero, io vi trovo: disaccordo nei principii della nostra legislazione, dissesto in un numero stragrande di private fortune, scontento e clamori contro il Governo, occasione di odio e sospetto fra le varie classi della società.

In presenza di tali conseguenze, per quanto io riconosca speculativamente la verità del principio economico su cui la legge si fonda, e che il Ministero vorrebbe assolutamente ora applicato, io non mi sento il coraggio di seguirlo su tale via.

Io so che sta contro di me l'autorità di tutti i grandi economisti, Geremia Bentham compreso; ma mi conforta il pensiero che sta anche per me l'autorità di tale scrittore, grande egualmente nelle scienze economiche, nelle giuridiche e nelle politiche, e di cui il Ministero non vorrà declinare la competenza, quando avrà nominato Pellegrino Rossi.

Ora, signori, nel suo corso di economia politica, Pellegrino Rossi a più riprese ammonisce il suo uditorio a non confondere le deduzioni della scienza speculativa colle norme a seguirsi nell'arte pratica, vale a dire nella scienza applicata; e soprattutto a non credere che l'economia politica possa essere la suprema legislatrice della società; egli avverte che ogniquale volta un interesse economico si trova in presenza di interessi di nazionalità, di forza, d'ordine e di moralità, le considerazioni economiche diventano secondarie e debbono cedere il campo, nella direzione della società alle considerazioni politiche e morali.

Che siffatto criterio, con tanta virtù d'intelletto, posto in luce e consigliato ai legislatori da Pellegrino Rossi, possa e debba essere da noi applicato nella specialità del caso, pare a me che risulti con qualche evidenza e dalla relazione dell'ufficio centrale e dai fatti e dai ragionamenti che io venni finora esponendo al Senato.

Venendo ora a concludere il mio discorso, dirò: noi siamo in presenza di tali fatti che dimostrano come il credito personale, indispensabile elemento alla vita dell'industria e del commercio, sopraffatto dal rapido alternare delle evoluzioni commerciali, non possa oramai sussistere senza un'assoluta libertà d'azione. Accettiamo dunque la legge per quella parte che dona al credito personale un'assoluta libertà d'azione. Siccome poi sul credito reale non hanno azione le stesse cause, e non si avverano per esso le stesse condizioni, conserviamo per le transazioni a cui esso dà luogo la tassa legale dell'interesse, tutela del debole e compenso a quella maggior sicurezza che il capitalista in esso ritrova.

Se poi, esplorate le condizioni del mercato monetario, si vuole coll'ufficio centrale, non dirò accordare, ma tollerare la maggior latitudine dell'uno per cento d'interesse al credito reale, io non ricuserò il mio voto a questo provvedimento; ma rimanga fra questi limiti, incolume il principio e fermo il disposto della legge vigente.

Come vede il Senato, la differenza che passa fra la proposta dell'ufficio centrale e quella che io ho l'onore di sottoporvi, sta nella diversa maniera di classificare le transazioni che cadono nel dominio di questa legge. Pare a me che la distinzione da me fatta fra le transazioni che hanno per base il credito reale, e quelle che sono nella sfera del credito personale, risultando dall'intima natura delle cose, sia la sola legittima, e che possa escludere facilmente ogni equivoco ed

ogni frode; mentre l'ufficio centrale, dando o ricusando pei mutui concessi al credito personale la libertà dell'interesse convenzionale in ragione della più o meno lontana scadenza del mutuo stipulato, stabilisce una distinzione che a me sembra arbitraria, e che, non avendo radice nell'intima natura delle cose, non può servire di solida base alle disposizioni legislative. Ma di questo argomento sarà forse più opportuno il ragionare allorchando verranno in discussione gli articoli della legge.

Finirò con un'ultima osservazione.

Questa legge, modificata e circoscritta in giusti limiti, mentre soddisferà a tutti i bisogni delle nostre condizioni, potrà essere ancora attemperata all'indole del nostro popolo; quale ci venne presentata (ove contro ogni mia aspettazione essa ottenesse un favorevole giudizio dal Parlamento), ne incontrerebbe un più severo ed inesorabile in faccia all'opinione ed al sentimento nazionale, perchè saranno sempre più forti d'una legge cartaginese le idee e gli istinti della nostra schiatta latina.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Musio.

MUSIO. Signori, negli ordini della giustizia e della legge, negli ordini della ragione e della mente, accade come nel mondo delle cose e dei fatti, come nel mondo della storia e della natura. Una certa legge d'inerzia conserva e domina l'universo fisico e morale, e quindi le idee, gli uomini ed i popoli rifuggono dai mutamenti anche lievi e di indole prettamente civile; ma l'immobilità non è negli ordini di Dio; essa non è condizione possibile del genere umano, ed invece è legge dell'umanità il moto ed il progresso.

Se il legislatore non muove od indugia, l'uomo anticipa sulla legge, e la scienza previene l'autorità nel campo della pubblica opinione. La voce del genio può vedersi condannata a parlare nel deserto, e talvolta a perire fra la derisione dei contemporanei; ma la verità non muore, e sopravvive almeno per eccitare una lotta.

Questa lotta è lunga, se lungo fu il predominio dell'errore che vuoi abbattere. Questa lotta è ostinata, se l'errore può proteggersi sotto nomi che l'antica e moderna età abbia circondato del suo prestigio, della sua apoteosi. Questa lotta è irta di pericoli, se agli errori scientifici si accompagnano errori e pregiudizi religiosi. Ma finalmente la verità trionfa. L'errore, cadendo, agombra la via, e l'umanità cammina.

A queste fasi, a questi pericoli, andò soggetta la verità sul punto se sia giusto l'interesse del denaro. Platone ed Aristotile furono i primi che condannarono il denaro a perpetua sterilità, come cosa di per sé infruttifera, e gridarono contro l'ingiustizia di questo interesse. Tacito attesta che la legge delle dodici Tavole regolò all'un per cento l'interesse del denaro. Montesquieu ed altri negano ciò; però, comunque sia di ciò, è certo che Catone il Maggiore paragona questo interesse all'omicidio, e che Cicerone, il quale come proconsole nella Cilizia, accolse quest'interesse sotto la protezione dei suoi editti e ne percepì un tributo a suo vantaggio, nel suo libro *De Officiis*, condannollo colla stessa severità di Catone.

Fra i tribuni, i più avidi di popolarità sorrisero non solo alle leggi agrarie e alle leggi proibitive degli interessi, ma anche a quelle che abolirono la restituzione dei debiti, contro ogni principio di morale e di verecondia; però tutto ciò non valse a che nel Codice e nel Digesto giureconsulti ed imperatori non accogliessero come giusto l'interesse del denaro anche senza misura nei casi di rischio; e questo avrebbe continuato ad essere il diritto comune dei popoli, se non si fosse allora intromesso un errore religioso, quello che fosse contrario alla legge mosaica ed evangelica.

Ma siccome, a dispetto di ogni teologica e politica contrarietà, la società umana muove con impeto irresistibile, per ciò la Chiesa stessa, cedendo saviamente alle esigenze sociali, autorizzò l'interesse del denaro, creando il censo.

L'autorità della bolla pontificia rinvigorì gli argomenti per rivendicare al denaro nel mutuo la proprietà concedutagli nel censo; i dotti divennero organi più potenti della verità, e l'interesse dei mutui, vincendola in tutti i Codici moderni, ottenne finalmente dritto di cittadinanza negli ordini della giustizia.

Ma questa cittadinanza non è finora accompagnata nè dai diritti, nè dagli onori della libertà. La legge proposta dal Ministero ne proclama il principio e lo accetta in tutte le sue conseguenze; la legge dell'ufficio centrale in parte abbraccia, in parte rigetta il principio; altri, rigettando l'uno e l'altro di questi progetti, vorrebbe infatti la legge ora vigente.

In tanta dissensione di gravissimi e dottissimi uomini, in tanta dissensione anche di due fra i popoli più inciviliti di Europa, io non sarò l'uomo che venga a manifestare un avviso senza immensa perplessità; però, o signori, io darò il mio avviso tal quale è nell'intimo della mia coscienza, e dirò come la legge vincolante a tassa perpetua l'interesse del danaro non sembra giustificabile nè all'occhio della scienza giuridica, nè all'occhio della scienza economica.

La legge non è una libera creazione del potere; la legge non è che una regola di diritto emanante dall'intima natura giuridica delle cose che prende a regolare. La giustizia civile non è che una solenne sanzione della giustizia naturale; insomma un atto, una cosa è legge, perchè giusta; ma non è giusta, perchè legge. Quindi un Codice non è che la consacrazione legislativa dei primi e supremi principi della ragione morale e civile; e tutte le parti di un Codice, applicate agli interessi della vita ed alle speciali transazioni dell'uomo, non sono che una rigorosa conseguenza di questi supremi principi, e non possono che formare fra loro un tutto armonico e logico. Quindi ogni articolo del Codice è una formula la quale, rispettando la libertà dell'uomo, in quanto non è contraria alla ragione morale e civile, lo lascia padrone, arbitro e moderatore supremo ed indipendente delle sue cose, e non interviene nemmeno, a titolo di tutela, che allorquando l'uomo non può bastare a se stesso.

Ora domando: qual è la giustizia naturale in tutte le contrattazioni, in tutti gli atti commutativi? Io credo che essa si risolva in questo solo: che uno non dia all'altro più di quello che dall'altro riceve; che il più o il meno si verifichi dal lato del debitore o creditore, non importa; in un caso come nell'altro è offesa la giustizia naturale; e siccome una legge che vincola perpetuamente ad una tassa invariabile il corso del danaro, espone al caso o che il debitore dia di più, o che il creditore riceva di meno, perciò io credo che questa legge sia ingiusta ed offenda il supremo principio regolatore di tutte le contrattazioni.

Ma è qui appunto che l'onorevole preopinante, che parlava testè, ne citò il Codice civile al titolo della vendita, e disse che appunto al titolo della vendita vi era una legge colla quale doveva essere posta in armonia la legge che regola gli interessi, e in conseguenza gli interessi non possono abbandonarsi alla libera volontà delle parti, ma devono sottostare alla misura della legge ed alla norma dei tribunali.

Però, cominciando appunto dalla vendita, che è l'argomento che è stato espressamente invocato, leggo l'articolo, e questo articolo, lungi dal favorire la tesi contraria, trovo che patentemente favorisce la mia:

• Se il venditore (ecco l'articolo) è stato leso oltre la metà nel prezzo di un immobile, ha diritto di chiedere la rescissione della vendita. »

E farò punto qui, giacchè da queste parole deduco che non compete lesione sempre quando non si parla di vendita di cose immobili, e quindi deduco che non vi è lesione nel mutuo ad interesse, ossia nella vendita del danaro, il quale è solamente una cosa mobile.

Il danaro è, nella scienza giuridica, l'istesso ente, la stessa cosa che è nella scienza economica. Ora, nella scienza economica il danaro è come una qualunque altra cosa in commercio, è un valore in se stesso, è un rappresentante delle altre cose, è la misura degli altri valori. Ma appunto sotto questo aspetto comparisce il danaro nella scienza giuridica.

Quindi nel cambio, quell'atto in cui nell'istesso tempo, nell'istesso luogo, una specie di moneta è permutata contro altra, il danaro non è che una cosa semplice in commercio; quindi nelle obbligazioni le quali si risolvono in una prestazione pecuniaria, come in quelle di una cosa consumata o perita a carico del debitore, il danaro entra per rappresentare la cosa perita o consumata; nella compra o vendita, il danaro entra come misura e prezzo della cosa venduta; nella locazione, come il prezzo dell'uso della cosa locata; nel mutuo semplice, come un valore in genere. Difatti il mutuo semplice non crea che l'obbligazione di restituire la somma genericamente espressa nel contratto. Il danaro adunque, considerato sotto tutti gli aspetti, è la stessa cosa nell'una e nell'altra scienza: è cioè una cosa mobile.

Ora, nella vendita delle cose mobili il Codice non concede alcuna lesione; dunque pare che sia logico, pare che sia in armonia con se stesso il legislatore che non la concede nemmeno nel prezzo del danaro. Non in ciò solo il legislatore ha adottato questo principio. La ragione per cui il legislatore nella vendita di tutte le cose mobili non concede lesione per qualunque sproporzione nel prezzo, è perchè il prezzo di simili cose è totalmente vario e di sua natura indeterminabile a punto fisso da veruna umana previsione; e perciò il legislatore, che non può in questa parte determinare l'elemento della giustizia, fa sacra la libera volontà dei contraenti.

Nè solamente nella vendita delle cose mobili il legislatore ha adottato questo principio di lasciare la regola delle loro ragioni alla libera volontà delle parti; ma egli ha adottato questo principio in tutti i casi in cui gli elementi d'incertezza naturale non comportano fissa ed invariabile regola di giustizia. Così nelle società, proibito il patto che uno dei soci non partecipi al pericolo delle perdite, è abbandonato intieramente all'arbitrio delle parti quello riguardante la divisione dei lucri. E la ragione è chiara, perchè da soci a soci, da industria ad industria, da cosa a cosa, non può essere mai che si presentino identici gli elementi di giustizia; essi vivono in una naturale incertezza, e perciò il legislatore se ne abbandona alle parti, che sono i giudici più competenti.

Lo stesso è nelle locazioni, e segnatamente in quelle le quali sembrano di loro natura privilegiate, perchè toccano una classe d'uomini degni di ogni favore, come sono quelli che cercano il pane nel lavoro, o com'è la locazione detta a masserizio, nella quale chi ha forza e mezzi per lavorare la terra non ha però campo di lavoro, e si trova nella condizione di ricever la legge dal padrone del campo o della terra; anche in queste locazioni un patto qualunque che attribuisca più o meno di mercede, più o meno di frutto ad uno od all'altro, è un patto sacro.

Viepiù le cose restano nell'arbitrio delle parti, allorchè gli elementi d'incertezza sono tali da costituire decisamente quella che suol chiamarsi *ateia*, come sono tutti i contratti di sorte, e specialmente il contratto di vitalizio; può essere onerosa quanto si vuole la prestazione convenuta nel vitalizio; eppure, siccome la libera volontà delle parti è la sola norma di giustizia che sia in questi casi possibile, perciò il legislatore, anche nel caso di oneri enormi, rispetta come deve rispettare la libera volontà dei contraenti.

Dunque il vero elemento che il Codice ha consacrato in tutte le parti delle materie contrattuali, allorchè rimane incerto l'elemento di naturale giustizia, e quello che ha consacrato nelle vendite delle cose mobili nelle quali si verifica l'incertezza del prezzo, è la libertà dei contraenti, cioè la sola e la più conveniente norma di giustizia naturale.

Ora, il danaro è nelle condizioni di tutte le cose mobili; dunque le stesse norme devono usarsi nelle contrattazioni di denaro; e siccome il prezzo delle altre cose mobili non può dipendere che da una serie di avvenimenti, di contingenze, di circostanze, di casi totalmente fortuiti od omninamente incogniti, perciò il determinare a priori per anni il prezzo del danaro sarebbe nulla meno che arrogarsi l'impossibile; giacchè, variando da un momento all'altro le accennate condizioni, da un momento all'altro deve pure variare il prezzo del danaro, come varia il prezzo di tutte le altre cose; il quale, vario ed instabile in se stesso, può dirsi di sua natura aleatorio e tale da non poter essere giammai determinato in modo fisso e per anni da veruna sapienza e da verun'autorità, da verun uomo, da verun legislatore; e quindi rimane nella piena e perpetua libertà delle parti.

Dissi che una legge la quale vincoli con norme perpetue il corso del danaro sarebbe ingiustificabile al cospetto della scienza giuridica, e parmi meno giustificabile dal lato anche della scienza economica.

E veramente, se la maggiore o minore attività degli affari agricoli, industriali e commerciali dipende dalla maggiore o minore facilità colla quale i capitali si versano nell'agricoltura, nell'industria e nel commercio; e se i mutui sono i veicoli dei capitali, e per mezzo di questi veicoli i medesimi si possono versare in questi tre grandi centri dell'umana attività; perciò ogni vincolo che colpisce il mutuo ad interesse colpisce pure assolutamente l'agricoltura, l'industria ed il commercio, e deve avere per effetto d'infondere un minor movimento nell'industria, agricoltura e commercio, e accrescere l'incremento delle pubbliche ricchezze.

Nè solamente in questo senso la tassa è dannosa alla sociale attività in massa, ma la medesima è alternativamente inutile, illiberale e dannosa a quella stessa classe di uomini cui intendete di giovare.

Dalla tassa dei mutui deve risultare o che il prestatore ardito oltrepassi la tassa, quando è maggiore il prezzo del danaro corrente in commercio il giorno del contratto, o che il prestatore timido non presti al richiedente. Ora, non prestando, si fa danno a tutti coloro che da semplici operai potrebbero salire alla condizione di piccoli agricoltori, artigiani o negozianti; onde la tassa pensata in loro favore torna loro illiberale e dannosa. E, dandosi loro danaro oltre la tassa, la legge rimane inutile ed illusoria.

In un altro senso è inutile la tassa, quello cioè di poterla frodare impunemente. Nè dicasi che in questo modo potrebbe dirsi inutile anche il Codice penale; imperocchè la differenza è immensa, essendo il reato un fatto nell'ordine morale indubitabilmente illecito, e nell'ordine fisico un fatto tale che non può essere celato; onde il reato, tanto in genere che in specie, cade sotto uno qualunque dei nostri sensi, ed il Codice trovasi dal lato morale nel diritto di punire, e dal lato fisico col mezzo di reprimere.

Ma nella tassa del danaro tutto procede al rovescio; perchè dal lato fisico la legge può essere elusa in mille modi che sfuggono affatto ai sensi, in mille simulazioni e trasformazioni talvolta autorizzate da altre leggi; e dal lato morale la tassa va a colpire un atto lecito, essendo lecito a ciascuno di pattuire del suo danaro il giusto prezzo corrente in commercio il giorno del contratto.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Prego l'onorevole oratore a voler sospendere la continuazione del suo discorso, perchè il numero de' senatori, per l'ora avanzata, si va così scemando che forse non è più conveniente di andare innanzi, tanto più che mi pare che quello che mi vien dicendo dall'onorevole senatore meriti di essere udito.

Proporrei quindi al Senato di rimandare la seduta a domani alle ore due per la continuazione del discorso del senatore Musio, al quale deve succedere il senatore Maestri. Nello stesso tempo insisterei perchè non si tardasse a venire oltre l'ora che ho accennata; se non che io penso che i più costanti sono anche i più diligenti, epperò andrà forse perduto il mio invito.

Sciolgo l'adunanza, riconvocandola per domani alle due.

La seduta è levata alle ore 5.